

Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 206/10^a

Silvo
09/02/2017
[Signature]

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA

Proposta di legge

Di iniziativa dei Consiglieri Regionali:

Battaglia, Aieta, Arruzzolo, Bevacqua, Bova, Cannizzaro, ~~Giudiceandrea~~, D'Agostino, D'Acri, Esposito, Giudiceandrea, Graziano, Greco, ~~Greco~~, ~~Greco~~, Mirabello, Morrone, Neri, Nucera, ~~Nucera~~, Pasqua, Romeo, Scalzo, ~~Scalzo~~ e Sergio ~~Sergio~~

Recante

"DISCIPLINA DEL SISTEMA PREVINDEZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO E DEL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER I CONSIGLIERI REGIONALI"

Reggio Calabria li 09/02/2017

I Consiglieri Regionali

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 6425 del 9/2/2017
Classificazione 2-5

Domenico Battaglia

[Signature]

Giuseppe Aieta

[Signature]


Giovanni Arruzzolo

[Signature]


Domenico Bevacqua

~~Silvo Giudiceandrea~~

Arturo Bova



Francesco Cannizzaro



~~Giuseppe Cannizzaro~~

Francesco D'Agostino




Mauro D'Acri



Sinibaldo Esposito



Giuseppe Giudiceandrea



Giuseppe Graziano



Orlandino Greco



~~Orlandino Greco~~

~~Orlandino Greco~~


Michele Mirabelle



Ennio Morrone



Giuseppe Neri



Giovanni Nucera



[Redacted]

Vincenzo Pasqua

Sebastiano Romeo

[Redacted]

Antonio Scalzo

[Handwritten signature]

[Redacted]

Franco Sergio

[Redacted]

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 istituisce e disciplina un sistema previdenziale di tipo contributivo per i presidenti della regione, dei consiglieri regionali e degli assessori regionali.

Con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha operato una profonda trasformazione del regime previdenziale dei deputati con il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio - vigente fin dalla prima legislatura del Parlamento repubblicano - e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti.

Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

I deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.

A tal fine, i deputati sono assoggettati d'ufficio al versamento di un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità parlamentare lorda.

Lo stesso Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.

Allo stato attuale nella X Legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura.

Pertanto con la presente proposta che consta di 11 articoli si intende istituire il sistema previdenziale di tipo contributivo e reintrodurre l'assegno di fine mandato solo per chi ricopre la carica di consigliere regionale secondo le modalità già attuate dalla Camera dei Deputati e dalle Regioni .

Relazione tecnico – finanziaria

Gli articoli 3 e 9 recano disposizioni che introducono profili di spesa a valere sul bilancio regionale. L'articolo 3 introduce il sistema contributivo, prevedendo una trattenuta mensile sull'indennità di carica sia per i consiglieri regionali sia per gli assessori regionali. Sapendo che, ai sensi dell'articolo 3 comma 3, la quota di contributo a carico del Consiglio regionale è pari al 24,20 %, che l'indennità di carica mensile per un consigliere regionale è pari ad euro 5.100 (ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 3/1996), moltiplicando per 38 unità (31 consiglieri e 7 assessori), è possibile stimare una spesa annua pari ad euro 562.795,20 (5.100 € di indennità di carica x 24,20% x 12 mesi x 38 componenti).

L'articolo 9 invece introduce l'assegno di fine mandato solo per chi riveste la carica di consigliere regionale, che si basa su una trattenuta del 4% sull'indennità mensile lorda di carica e di funzione eventualmente percepita dal consigliere, mentre la quota a carico del Consiglio regionale è pari al 4,33% sull'indennità mensile lorda di carica (che ammonta ad euro 5.100) e sull'indennità mensile lorda di funzione (che ammonta ad euro 2.700 per il Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, ad euro 2.000 per i due Vice Presidenti del Consiglio Regionale ed a euro 1.500 per i due Consiglieri Questori, i sette Presidenti di Commissione e i nove Presidenti dei Gruppi Consiliari). Pertanto, gli oneri a carico del Consiglio Regionale derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 possono essere stimati in euro 101.062,20 annui (euro 5.100 di indennità di carica x 4,33% x 12 mesi x 31 componenti), (Presidente della Regione e del Consiglio Regionale euro 2.700 di indennità di funzione x 4,33% x 12 mesi x 2 componenti), (Vice Presidenti del Consiglio Regionale euro 2.000 di indennità di funzione x 4,33% x 12 mesi x 2 componenti), (Consiglieri Questori del Consiglio Regionale, Presidenti di Commissione e Presidenti dei Gruppi Consiliari euro 1.500 di indennità di funzione x 4,33% x 12 mesi x 18 componenti) che non graveranno sul bilancio regionale 2017 – 2019, ma dispiegheranno i loro effetti finanziari a decorrere dalla XI^a legislatura.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
3	Sistema contributivo consiglieri e assessori regionali	C	P	562.795,20 € per ciascun anno 2017 – 2019
9	Assegno di fine mandato *	C	P	101.062,20 € per ciascun anno

* a decorrere dalla XI^a legislatura

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Per i criteri di quantificazione adottati si veda la relazione tecnico – finanziaria. Si precisa che l'assegno di fine mandato di cui all'articolo 9 dispiegherà i suoi effetti a decorrere dalla XI ^ legislatura.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Programma U.20.03 – capitolo U0700110101	- 562.795,20 €		
Programma U. 01.01	562.795,20 €	562.795,20 €	562.795,20 €

ARTICOLATO

Art. 1

(Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali)

1. Nell'osservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la presente legge istituisce e disciplina un sistema previdenziale di tipo contributivo, in analogia con la disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

Art. 2

(Trattamento previdenziale)

1. A decorrere dalla decima legislatura regionale, ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 1, mediante corresponsione del relativo assegno in 12 mensilità, basato su un sistema di calcolo contributivo, in analogia con la disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento pensionistico sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nella presente legge.

Art. 3

(Sistema contributivo)

1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale, che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10.
2. Per i contributi versati a decorrere dalla decima legislatura regionale è ammissibile la restituzione.
3. La quota di contributo a carico del consigliere regionale è pari all'8,80 per cento mentre la quota a carico del Consiglio regionale è pari al 24,20 per cento. Le quote sono aggiornate dall'Ufficio di presidenza, in conformità a quelle applicate ai componenti della Camera dei deputati.
4. Le quote contributive a carico dei consiglieri e quelle a carico del Consiglio regionale sono versate in un apposito fondo denominato "Fondo previdenziale dei consiglieri regionali". La disciplina del fondo è adottata dall'Ufficio di presidenza.
5. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, in conformità agli aggiornamenti applicati ai componenti della Camera dei deputati.
6. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.
7. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione

stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

8. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 4

(Trattamento pensionistico)

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento pensionistico al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale della Calabria.
2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.
3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Gli effetti economici del trattamento pensionistico decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
5. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.
6. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento pensionistico con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 5

(Sistema pro quota)

1. Per i consiglieri che abbiano maturato il diritto all'istituto di cui all'articolo 14 della l.r. 3/1996, l'importo del trattamento complessivo è determinato dalla somma della quota per l'assegno vitalizio maturato e della quota calcolata secondo il sistema contributivo di cui alla presente legge.
2. La quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato consiliare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui alla presente legge.
3. Il trattamento previdenziale complessivo determinato ai sensi del comma 1 non può comunque superare l'importo massimo dell'assegno vitalizio previsto per ogni singolo consigliere dalla l.r. 3/1996, ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione.

Art. 6

(Reversibilità)

1. In caso di decesso del consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento previdenziale, spetta un trattamento di reversibilità ai familiari superstiti, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

Art. 7

(Sospensione ed esclusione)

1. Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina di esclusione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 - riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213" e la disciplina della sospensione di cui alla l.r. 3/1996.

Art. 8

(Estensione del trattamento previdenziale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

Art. 9

(Assegno di fine mandato)

1. A coloro che hanno ricoperto le cariche di consigliere regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente o di componente della Giunta regionale, se consiglieri regionali, spetta ove non rieletti o nuovamente nominati, l'assegno di fine mandato la cui misura non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.l. 174/2012.

2. La misura dell'assegno è stabilita in una mensilità dell'indennità di carica e di funzione, eventualmente percepita, lorde, che risulta spettante al consigliere regionale al momento della cessazione dall'incarico dell'avente diritto, per ogni anno di servizio svolto e sino al massimo di dieci anni. La frazione di anno superiore a sette mesi è considerata come anno intero. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è trattenuto, su ciascuna mensilità lorda dell'indennità di carica e di funzione eventualmente corrisposta, un contributo in misura del 4 per cento.

3. In caso di morte dei soggetti di cui al comma 1, l'assegno di fine mandato è versato agli eredi.

4. In caso di più liquidazioni dell'indennità di fine mandato per distinti periodi di servizio, resta fermo il limite massimo di dieci anni di cui al comma 2.

5. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile in misura del 4 per cento, di cui al comma 2, per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 maturato.

Art. 10

(Trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento pensionistico, l'assegno di fine mandato, l'assegno vitalizio, la reversibilità e la misura delle somme a tal fine erogate sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 562.795,20 per ciascun esercizio 2017 – 2019 si provvede mediante il "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede, nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 ed allocazione della medesima somma sul Programma U.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo

TABELLA A
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE:

<i>Divisore</i>	<i>Età</i>	<i>Valore</i>
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,793	65	5,620%

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo, si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per cento.